



Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);





Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, e in particolare gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell’attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui





Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell'anno di riconoscimento del contributo economico;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, anno 2022, prot. n. 7619, del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2022 al numero 885, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2022-2024 dall'articolo 1, commi 366 e 367 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO in particolare l'articolo 2 dell'Atto di programmazione 2022, recante "*Interventi*", il quale dispone che i contributi economici a valere sul Fondo di parte corrente possono essere diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati che prevedano il coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche per una quota non inferiore al 50%, ovvero in partenariato con soggetti privati;

VISTO, altresì, l'articolo 3 del citato Atto di programmazione 2022, recante "*Beneficiari*";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 giugno 2022, recante "*Disposizioni applicative, riparto e assegnazione delle risorse del Fondo Unico Turismo di parte corrente, anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

RITENUTO necessario valorizzare, nell'ottica del turismo sostenibile, le iniziative di promozione turistica in grado di esplicare efficacia attrattiva sul territorio nazionale, anche in sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;

VISTA la nota prot. n. 12000/22 del 20 settembre 2022 con la quale la Regione Veneto ha trasmesso la deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 6 settembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 11859/22 del 16 settembre 2022 con la quale la Regione Veneto ha trasmesso al Ministero del turismo le schede intervento e la tabella riassuntiva di cui all'Allegato A della delibera DGR 1100/22 del 6 settembre 2022, integrative rispetto alle schede ed alla tabella riassuntiva approvate dalla citata delibera, relative agli eventi da cofinanziare con il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1 comma 366 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;





Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI i relativi cronoprogrammi indicati nelle schede intervento di cui all'allegato A della delibera;

CONSIDERATO che, come da decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 giugno 2022, la quota spettante alla Regione Veneto a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente per l'anno 2022 è pari a euro 3.934.014,30;

RITENUTO che le iniziative proposte risultino conformi e coerenti con le finalità del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, come specificate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022;

DECRETA

Art. 1

È approvata la concessione del finanziamento per le iniziative di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

È assegnato un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Regione Veneto, di un importo pari a euro 3.882.286,45 per il cofinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1.

Art. 3

1. Le risorse sono destinate ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

2. I soggetti attuatori relazioneranno al Ministero del turismo al termine delle attività, rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.





Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 4

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

Art. 5

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore della Regione Veneto, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente*", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

